



Luogo di emissione  Ancona	Numero 13	Pag.  1
	Data 27/01/2010	

**DECRETO DEL DIRIGENTE DEL  
P.F. VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE  
N. 13 DEL 27/01/2010**

**Oggetto: Sicurezza alimentare - registrazione degli stabilimenti del settore alimentare post primario ai sensi dei Reg. CE 852/04 e della DGRM n. 2232 del 28 dicembre 2009.**

**IL DIRIGENTE DEL  
P.F. VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

**- D E C R E T A -**

1. Di approvare le modalità concernenti le nuove disposizioni relative alla registrazione degli stabilimenti del settore alimentare post primario in applicazione della DRG 2232/09 così come riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la modulistica unica regionale che l'operatore del settore alimentare post primario deve utilizzare per la presentazione della notifica ai fini della registrazione dell'attività così come riportata all'allegato 2 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Roberto Tomarelli)





Luogo di emissione	Numero 13	Pag.
Ancona	Data 27/01/2010	2

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

- Regolamento CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, n. 178
- Regolamento CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 852
- Regolamento CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 853
- Regolamento CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 854
- Regolamento CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 882
- Delibera della Giunta Regione Marche del 27 marzo 2006, n.339
- Delibera della Giunta Regione Marche del 27 giugno 2006, n.741
- Delibera della Giunta Regione Marche del 16 aprile 2007, n.340
- Delibera della Giunta Regione Marche del 28 dicembre 2009, n.2232

Il Parlamento e il Consiglio dell'Unione Europea, alla luce dell'analisi fatta dalla Commissione con la presentazione del "Libro verde" sullo stato della sicurezza alimentare nell'Unione Europea, e degli impegni dalla stessa assunti nel Libro Bianco del 12/01/2000, hanno prodotto una revisione della legislazione comunitaria relativa alla produzione, commercializzazione e controllo degli alimenti, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Aumento del grado di sicurezza degli alimenti con la copertura legislativa di tutte le attività correlate alla produzione e distribuzione "dal campo alla tavola";
- Identificazione e definizione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella sicurezza alimentare produttori, Stati membri, Commissione e consumatori;
- Semplificazione e armonizzazione della legislazione già in vigore.

Il primo atto normativo che ha ridisegnato l'intero quadro giuridico comunitario è il "*Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n.178/2002*" che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare" pubblicato nella G.U.C.E L. 31 del 1.2.2002.

Dal 1° gennaio 2006 sono entrate in vigore su tutto il territorio comunitario le prime norme del cosiddetto "pacchetto igiene" costituite dai Regolamenti CE nn. 852-853, relativi alle disposizioni generali e specifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari, e dai Regolamenti CE nn. 854-882 riguardanti l'organizzazione dei controlli ufficiali.

Con tali regolamenti l'Unione Europea ha identificato e nettamente separato le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza alimentare attribuendo, agli operatori del settore alimentare la responsabilità di dare piena attuazione alle prescrizioni in essi contenute e alle autorità competenti il compito di verificare il rispetto di tali norme.

Il nuovo quadro normativo è stato poi completato da altri provvedimenti CE di integrazione e modifica dei precedenti.

Con il "pacchetto igiene" è stata quindi rivista tutta la normativa europea sulla sicurezza alimentare con il fine principale del raggiungimento degli obiettivi prima elencati.

Alla luce di quanto sopra è sorta l'esigenza di fornire agli operatori del settore alimentare ed agli organi di controllo indicazioni in merito all'applicazione sia del Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, che del Regolamento CE 853/2004 concernente norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.



Luogo di emissione	Numero 13	Pag.
Ancona	Data 27/01/2010	3

Pertanto, nell'ambito della Commissione Interregionale per la Sicurezza Alimentare, sono state effettuate una serie di riunioni tra rappresentanti dei Servizi Medici e Veterinari delle Regioni e delle Province Autonome e rappresentanti ministeriali al fine di predisporre delle linee guida applicative dei Regolamenti sopra citati.

Scopo dei documenti è quello di fornire agli operatori del settore alimentare ed alle Autorità Competenti un utile strumento operativo, anche in considerazione della possibilità, concessa dai Regolamenti stessi, di mantenere o adottare, nel rispetto dei principi generali di sicurezza alimentare, disposizioni particolari per adattare alle singole realtà nazionali gli obblighi imposti dalla legislazione comunitaria.

In data 9 febbraio 2006 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, con gli Accordi di repertorio n. 2470 e n. 2477, ha approvato le "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" e le "Linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale".

Al fine di applicare sul territorio regionale i contenuti dei suddetti accordi la Regione Marche ha adottato una serie di atti tra cui:

- Delibera della Giunta Regione Marche del 27 marzo 2006, n.339 concernente il recepimento degli accordi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome del 9 febbraio 2006 relativi alle linee guida applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e 853/2004 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
- Delibera della Giunta Regione Marche del 27 giugno 2006, n.741 concernente la registrazione degli stabilimenti del settore alimentare ai sensi dei Reg. CE 852/04, 853/04 e della DGR 339/06: modalità applicative e approvazione modulistica
- Delibera della Giunta Regione Marche del 16 aprile 2007, n.340 concernente la registrazione degli stabilimenti del settore alimentare ai sensi dei Reg. CE 852/04: parziali modifiche ed integrazioni alle DGR. 339/06 e 741/06.

A seguito di questo primo periodo di attuazione delle nuove disposizioni normative e considerate le proposte di modifica pervenute dalle regioni, il Coordinamento Interregionale Sicurezza Alimentare ha ritenuto necessario apportare alcune modifiche al testo dell'Accordo n.2470.

In data 27 ottobre 2009 il Coordinatore ha inviato una nota al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e per conoscenza alle regioni con allegata la proposta di modifica concordata dalle regioni, informando nel contempo che quest'ultime avrebbero provveduto a recepire da subito il testo in attesa della successiva ratifica dello stesso da parte della Conferenza Stato - Regioni.

La Regione Marche ha quindi adottato le nuove linee guida applicative del regolamento CE 852/04 con la deliberazione di giunta del 28 dicembre 2009, n. 2232, con la quale viene demandato ad atti del Dirigente della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare l'adeguamento delle vigenti procedure e delle modalità previste per la registrazione degli stabilimenti in questione ai contenuti delle suddette linee guida e vengono abrogate, alla data di entrata in vigore della suddetta delibera, le precedenti deliberazioni di giunta del 27 giugno 2006, n. 741, del 16 aprile 2007, n. 340 e l'allegato A della deliberazione di giunta del 27 marzo 2006, n.339.

Premesso quanto sopra si propone di:



Luogo di emissione  Ancona	Numero 13	Pag.  4
	Data 27/01/2010	

1. Di approvare le modalità concernenti le nuove disposizioni relative alla registrazione degli stabilimenti del settore alimentare post primario in applicazione della DRG 2232/09 così come riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la modulistica unica regionale che l'operatore del settore alimentare post primario deve utilizzare per la presentazione della notifica ai fini della registrazione dell'attività così come riportata all'allegato 2 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Il Responsabile del procedimento  
(Dr. Guglielmo D'Aurizio)



Luogo di emissione	Numero 13	Pag.
Ancona	Data 27/01/2010	5

**- ALLEGATI -**

**Allegato 1**

**Modalità di applicazione delle nuove disposizioni relative alla registrazione degli stabilimenti del settore alimentare post-primario ai sensi del Regolamento CE 852/04 e della DGR 2232/09.**

L'elemento di novità del Regolamento 852/2004 è costituito dalla procedura di notifica/registrazione di tutti gli stabilimenti che svolgono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti.

Tale sistema prevede che, ai fini della registrazione, ogni operatore del settore alimentare notifichi "all'opportuna autorità competente", secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti.

Le autorità competenti, per parte loro, devono elaborare e tenere aggiornato "un elenco degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che sono stati registrati".

Per quanto attiene alle modalità di registrazione degli stabilimenti non soggetti a riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004, viene individuata la procedura della notifica, attraverso la quale l'operatore può iniziare subito l'attività.

La modulistica unica regionale per la registrazione delle imprese alimentari aggiornata è scaricabile dal sito della Regione Marche [www.veterinariaalimenti.marche.it](http://www.veterinariaalimenti.marche.it).

Ai sensi della normativa vigente spetta all'ASUR attraverso i Servizi medici e veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione, ciascuno per la parte di propria competenza, condurre la verifica dell'applicazione dei Regolamenti ("opportuna autorità competente").

Al fine di rendere omogenea su tutto il territorio regionale la modalità di applicazione della nuova procedura si danno le seguenti indicazioni operative:

• **Per l'operatore del settore alimentare**

- L'operatore del settore alimentare che intende iniziare un'attività di produzione, trasformazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione, distribuzione o vendita di prodotti alimentari presenta, al Dipartimento di Prevenzione della Zona territoriale dell'ASUR e copia al Comune nel quale ha sede lo stabilimento per cui chiede la registrazione, una notifica in carta semplice redatta sul Modello Unico Regionale di Notifica di Inizio Attività, scaricabile anche dal sito [www.veterinariaalimenti.marche.it](http://www.veterinariaalimenti.marche.it),
- La presentazione della notifica debitamente compilata e completa dei documenti da allegare consente all'operatore del settore alimentare di poter iniziare subito l'attività.
- L'operatore del settore alimentare che intende subentrare in un'attività già registrata, presenta una notifica con la stessa procedura di cui al punto precedente; in caso di dichiarazione del subentrante che nulla è variato rispetto alla precedente autorizzazione/registrazione relativamente alla struttura e tipologia di attività non sarà necessario allegare la relazione tecnica e la piantina planimetrica. È comunque opportuno che l'operatore si accerti che i documenti agli atti della pubblica amministrazione siano completi ed ancora attuali.
- Analogamente l'operatore del settore alimentare che intende modificare gli elementi strutturali di uno stabilimento e/o la tipologia produttiva, presenta una notifica con le modalità sopra riportate allegando la nuova pianta planimetrica e relazione tecnica.
- L'operatore del settore alimentare che intende cessare l'attività già registrata invia, entro 30



Luogo di emissione	Numero 13	Pag.
Ancona	Data 27/01/2010	6

giorni dalla chiusura dell'attività, una comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della Zona territoriale competente dell'ASUR ed in copia al Comune.

• **Per il Comune**

- La registrazione attivata ai sensi dei Regolamenti 852/04, 853/04 e della DGR 2232/09 è di competenza dei Servizi medici e/o veterinari del Dipartimento di Prevenzione delle Zone territoriali dell'ASUR; il Comune è l'ente che riceve la pratica per opportuna conoscenza generale delle attività che si svolgono nel proprio territorio e per eventuali riscontri di competenza.

• **Per l'ASUR**

Indicazioni operative di carattere generale:

- La "registrazione" ai sensi del Reg. Ce 852/04 non necessita dell'obbligo di un'ispezione preventiva da parte dell'organo tecnico dell'ASUR. I Servizi medici e veterinari del Dipartimento di Prevenzione provvedono alla tempestiva registrazione inserendo i dati relativi allo stabilimento del settore alimentare nel Sistema Informativo Veterinaria Alimenti (SIVA);
- In merito agli eventuali rapporti tra l'autorità competente e l'operatore si segnala di tenere in debito conto, per lo svolgimento del procedimento, il D.P.R. 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" che introducendo il concetto di validità legale dei documenti anche via fax e via telematica snellisce l'iter e riduce i costi.
- I Servizi medici e veterinari del Dipartimento di Prevenzione elaborano e tengono aggiornato l'elenco degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che vengono registrati nell'ambito del Sistema Informativo Veterinaria Alimenti (SIVA);
- Gli stabilimenti già in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario o comunque registrati ai sensi della normativa precedente o di altra normativa anche di sanità animale, non devono inoltrare la notifica. I Servizi medici e veterinari provvederanno in questi casi alla registrazione d'ufficio sulla base di dati già in proprio possesso o ottenuti anche tramite il "portale imprese".

Indicazioni specifiche: individuazione della struttura del Dipartimento di Prevenzione responsabile del procedimento di registrazione.

- Nella tabella 1 si riportano le attività per le quali la competenza della registrazione è del Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale (SIAOA) o del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN).

**TABELLA 1**

SIAOA	SIAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produzione prodotti di origine animale</li> <li>• Macellerie</li> <li>• Pescherie</li> <li>• Latterie</li> <li>• Laboratori lavorazione carni e prodotti a base di carne annessi agli esercizi di vendita</li> <li>• laboratori lavorazione prodotti ittici annessi agli esercizi di vendita</li> <li>• Vendita e confezionamento uova</li> <li>• Laboratori miele</li> <li>• Depositi frigoriferi prodotti di O.A.</li> <li>• Automezzi trasporto*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produzione prodotti di origine vegetale</li> <li>• Lavoraz. e/o confez. prod. veg. (es. cantine, oleifici, molini, ecc.)</li> <li>• Bar</li> <li>• Enoteca</li> <li>• Paninoteche</li> <li>• Piadinerie, pizzerie</li> <li>• Lavorazione e/o conf. alimenti origine vegetali con annessa vendita</li> <li>• Laboratori lavorazione e/o confezion. bevande in generale</li> <li>• Depositi frigoriferi frutta verdura</li> <li>• Automezzi trasporto*</li> </ul>



Luogo di emissione  Ancona	Numero <u>13</u>	Pag.  <b>7</b>
	Data <u>27/01/2010</u>	

- Nella tabella 2 vengono riportate le attività che lavorano sia prodotti di origine animale che vegetale e per le quali la competenza della registrazione va concordata tra il SIAOA e il SIAN.

**TABELLA 2**

<b>SIAN – SIAOA</b>
Laboratori di preparazione, produzione e confezionamento annessi a pubblici esercizi, a esercizi commerciali o autonomi di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pasticcerie;</li> <li>• paste alimentari fresche o speciali.</li> </ul>
Laboratori di preparazione, produzione e confezionamento annessi a pubblici esercizi, a esercizi commerciali o autonomi di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• gelati;</li> <li>• rosticceria e gastronomie.</li> </ul>
Depositi all'ingrosso di sostanze alimentari
Laboratori per la preparazione, produzione e confezionamento di pasti autonomi o annessi ad altre strutture: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catering;</li> <li>• Mense aziendali;</li> <li>• Mense scolastiche;</li> <li>• Mense ospedaliere;</li> <li>• Ristoranti;</li> <li>• Trattorie;</li> <li>• Pizzerie;</li> <li>• Agriturismi;</li> <li>• Country house.</li> </ul>
Esercizi commerciali di vendita sostanze alimentari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supermercati e ipermercati;</li> <li>• Alimentari;</li> <li>• Spacci aziendali per vendita prodotti agricoli.</li> </ul>
<b>Automezzi per Trasporto*</b>
<b>Spacci mobili per la vendita, somministrazione, preparazione di alimenti di O.A. e non.</b>
<b>Mercati rionali, feste popolari, sagre ove siano preparati, somministrati o venduti alimenti di O.A. e non.</b>

\*I mezzi di trasporto da registrare singolarmente tramite notifica sono:

- le cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli;
- i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti;
- i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati.

Gli altri automezzi non compresi tra quelli di cui al punto 3 e funzionalmente connessi allo svolgimento dell'attività dell'operatore del settore alimentare, vanno segnalati nella relazione tecnica.

Per effettuare la registrazione delle attività di cui alla tabella 2 si individua nella "Conferenza Permanente dei Servizi per il procedimento di Registrazione delle attività del settore Alimentare" (CPSRA) lo strumento più idoneo per garantire contestualmente sia la massima integrazione tra le due strutture (SIAOA e SIAN) che l'uniformità dei comportamenti nei confronti dell'utenza.



Luogo di emissione	Numero <u>13</u>	Pag.
Ancona	Data <u>27/01/2010</u>	8

**Allegato 2**

**Al Dipartimento di Prevenzione della ZT n° \_\_\_\_ dell'ASUR**

**Al Comune di \_\_\_\_\_**

**NOTIFICA INIZIO ATTIVITA' SETTORE ALIMENTARE AI FINI DELLA REGISTRAZIONE**  
(ART. 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 852/2004 E DELLA D.G.R. N. 2232 DEL 28-12-2009)

- INIZIO ATTIVITÀ
- SUBENTRO comunica che la presente è in sostituzione della AUT/DIA/Notifica n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (denominazione della ditta precedente)
- MODIFICHE strutturali/tipologia produttiva rispetto alla AUT/DIA/Notifica n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Il sottoscritto firmatario della presente**

<b>Cognome</b>												<b>Nome</b>													
<b>Codice Fiscale</b>																									
<b>Data di nascita</b>				<b>Cittadinanza</b>																					
<b>Luogo di nascita: Comune</b>												<b>Provincia</b>												<b>Stato</b>	
<b>Residenza: Comune</b>												<b>Provincia</b>													
<b>Via/P.zza</b>												<b>n°</b>												<b>C.A.P.</b>	
<b>Tel.</b>				<b>Cell.</b>				<b>Fax.</b>																	
<b>e-mail</b>				<b>@</b>																					

**In qualità di:**

- Titolare dell'omonima impresa individuale**  
 **Legale rappresentante di:** (specificare)  
 **Altro** (specificare)  
 Società     Circolo privato     Altro

**Denominazione o ragione sociale**

<b>Codice Fiscale</b>												<b>P.IVA</b>											
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sede legale  amministrativa  nel Comune di \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Via/P.zza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_ Fax. \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

**Denominazione e sede attività**

Comune di \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Via/P.zza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_ Fax. \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_





Luogo di emissione	Numero 13	Pag. <b>9</b>
Ancona	Data 27/01/2010	

ATTIVA IL PROCEDIMENTO PER LA/LE ATTIVITÀ DI SEGUITO DESCRITTA/E:

**QUADRO A**

TIPOLOGIA DI ATTIVITA':

- 1.  **Produzione/Lavorazione/Somministrazione di \_\_\_\_\_**
- 2.  **Deposito per commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande**
- 3.  **Deposito per commercio al dettaglio di prodotti alimentari e bevande**
- 4.  **Mezzo di trasporto (da registrare singolarmente)**
- 5.  **Distribuzione/Vendita alimentare su aree pubbliche**
- 6.  **Confezionamento di \_\_\_\_\_**
- 7.  **Vendita di \_\_\_\_\_**
- 8.  **Manifestazione a carattere temporaneo (ex art. 7 L.R. 30/05 e succ. modifiche)**

RIPORTARE CODICE ATECO ATTIVITA' PREVALENTE: \_\_\_\_\_  
(vedi Tabella codici allegata alle istruzioni)

**L'ATTIVITA' SOPRA INDICATA RIGUARDA LE SEGUENTI SOSTANZE/PRODOTTI ALIMENTARI:**

**Indicare, per generi merceologici, le sostanze alimentari che si intendono produrre, trasformare, confezionare, tenere in deposito, somministrare, vendere o distribuire:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



Luogo di emissione	Numero <u>13</u>	Pag. <b>10</b>
Ancona	Data <u>27/01/2010</u>	

**Per le attività ex OM 02/04/2002**

Attrezzature utilizzate:

- banco temporaneo
- negozio mobile numero targa .....
- costruzione stabile

Indirizzo del **luogo di ricovero** del mezzo .....

Indirizzo dei locali di **deposito** della merce (previsti al punto 1 del quadro A) .....

**Per trasporto alimenti**

- Cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli;
- veicoli per il trasporto di alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti;
- veicoli adibiti al trasporto di carni fresche e congelate;
- veicoli adibiti al trasporto dei prodotti della pesca freschi e congelati.

L'attività avviene con:

\_\_\_\_\_ (specificare marca e modello del mezzo)

Tipologia alimento trasportato \_\_\_\_\_

Numero targa o telaio \_\_\_\_\_

Utilizza:  contenitori  cisterne

n. identificativo \_\_\_\_\_

Certificato ATP (per mezzi di trasporto a temperatura controllata)

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Indirizzo del **luogo di ricovero** del mezzo .....

**DICHIARA**

- che i locali, gli ambienti e/o i mezzi di trasporto rispettano i requisiti igienici prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'Allegato II al Regolamento CE 852/2004 e sono conformi a quanto dichiarato nella planimetria e nella relazione dei requisiti igienici allegata;
- di essere consapevole dell'obbligo di redigere apposito piano di autocontrollo ai sensi del Regolamento CE 852/2004
- di essere informato che la presente comunicazione è valida esclusivamente per la registrazione ai sensi del Reg. 852/04 e 853/04 e non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale ai fini dell'avvio della attività.

**DICHIARA**

che comunicherà ogni successiva modifica a quanto sopra descritto, adeguatamente documentata, e l'eventuale cessazione di attività.



Luogo di emissione	Numero 13	Pag. <b>11</b>
Ancona	Data 27/01/2010	

**DICHIARA**

di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_  
In fede \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione

**RILASCIA**

il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_  
In fede \_\_\_\_\_



Luogo di emissione  Ancona	Numero <u>13</u>	Pag.  <b>12</b>
	Data <u>27/01/2010</u>	

**ALLEGA A CIASCUNA DELLE DUE COPIE:**

1 copia della **relazione tecnica sui requisiti in materia d'igiene** firmata dal titolare o dal legale rappresentante.

1 copia della **planimetria** dei locali, dove viene svolta l'attività oggetto delle presente notifica, in scala adeguata e preferibilmente 1:100, firmata da un tecnico abilitato (firma non obbligatoria per le attività temporanee) e controfirmata dal titolare o dal legale rappresentante (indicando la rete idrica e per ogni locale, la destinazione d'uso e la collocazione delle attrezzature principali o layout).

Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

Fotocopia della ricevuta del versamento di Euro 50 effettuato alla Tesoreria dell'ASUR.

**In caso di trasporto alimenti** (mezzi di trasporto da registrare singolarmente):

copia carta di circolazione;

copia certificato ATP in corso di validità (per mezzi di trasporto a temperatura controllata);

copia certificato ditta costruttrice attestante che i materiali, se destinati a venire a contatto con sostanze alimentari trasportate allo stato sfuso, sono conformi alla normativa vigente.

**Data di presentazione all'ASUR** \_\_\_\_\_

**Data registrazione** \_\_\_\_\_ **Numero di registrazione all'ASUR** \_\_\_\_\_

**(Spazio riservato all'ufficio)**